

3042

Sentenza n. 3042/2019 pubbl. il 19/07/2019

RG n. 1095/2019

Repert. n. 3032/2019 del 19/07/2019

N. 1095/2019 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati

Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente

Dott.ssa Rita Rigoni Consigliere Rel.

Dott. Alberto Valle Consigliere

Ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 18.4.2019 e notificato il 18.4.2019

Da

D'AMANTE S.P.A. (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con  
 l'avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e con l'avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con  
 [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e con l'avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con  
 domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia, [REDACTED] per mandato allegato al  
 reclamo

Reclamante

contro

FALLIMENTO D'AMANTE S.P.A. (C.F. [REDACTED]), con l'avv. [REDACTED]  
 ROBERTO (C.F. [REDACTED]) e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.  
 ZAMUNER DAMIANO in Venezia-Mestre, via [REDACTED], per mandato in calce alla memoria  
 difensiva ex art. 10.6.2019

E' contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), non costituita, contumace

E contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE PADOVA

**PROCURA GENERALE C/O CORTE APPELLO VENEZIA**

Reclamati

in punto: Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (reclamo ex art. 18 LF) – sentenza n. 48/2019 del 24.1-28.3.2019 e decreto del 24.1-28.3.2019 del Tribunale di Padova

Conclusioni delle parti costituite:

Per i reclamanti:

“Voglia l’ecc.ma Corte d’Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1) riformare/revocare il decreto in data 28 marzo 2019 (dep.), che ha dichiarato l’inammissibilità ex art. 162 L. Fall. del concordato preventivo n. 31/2017 CP della società [REDACTED] S.p.A. e la contestuale sentenza n. 48/2019 del 28 marzo 2019, con cui il Tribunale di Padova ha dichiarato il fallimento della medesima Società (Fall. n. 47/2019) e, per l’effetto:

2) trasmettere gli atti al Tribunale di Padova, affinché venga disposta ex art. 163 L. Fall. l’ammissione della Società [REDACTED] S.p.A. alla procedura di concordato preventivo n. 31/2017 CP.

Spese legali integralmente rife.

In via istruttoria: Si chiede la Corte voglia disporre l’acquisizione dell’intero fascicolo delle procedure concordataria e fallimentare”.

Per il Fallimento:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Venezia rigettare in toto le domande e istanze avversarie, siccome radicalmente infondate, in fatto e in diritto. Con vittoria di spese (anche generali) e competenze, oltre agli accessori di legge”.

**Ragioni della decisione**

Con sentenza n. 48/2019 del 24.1-28.3.2019, il Tribunale di Padova, su istanza di [REDACTED] srl e del Pubblico Ministero, dichiarava il fallimento di [REDACTED] spa, con socio unico, con contestuale



declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo formulata dalla medesima società in data 22-27.12.2017 con il deposito di ricorso ex art. 161, comma 6 LF e successivo deposito in data 20.6.2018 di proposta concordataria con continuità aziendale, proposta ex art. 182-ter LF e progetto industriale. In particolare la proposta concordataria prevedeva di far fronte al passivo (in totale circa € 23,6 milioni, di cui € 17,9 milioni di passivo di D'Amante e Euro 5,7 milioni di passivo conferito in [REDACTED] per il quale si trova a dover rispondere in solido [REDACTED]), mediante i flussi derivante dalla prosecuzione dell'attività per un importo complessivo di € 12,9 milioni nel caso base e di € 11 milioni nell'ipotesi stressata nel periodo fino al 2023, secondo la seguente misura:

- il pagamento integrale delle spese di procedura, pari € 779.360,00;
- il pagamento integrale, entro un anno dall'omologa, dei crediti privilegiati diversi da quelli vantati dall'Erario (oggetto di transazione fiscale) e dai tributi degli Enti locali (questi ultimi di importo molto contenuto e pagati con finanza terza apportata dal socio: doc. 17), per un importo complessivo pari a € 1.196.003,00;
- il pagamento dei crediti erariali (iva, ritenute, ~~ires~~, ~~irap~~) sulla base della contestuale Proposta ex art. 182-ter LF, per un importo complessivo pari a € 10.904.394, di cui integralmente e con dilazione di tre anni una parte del debito erariale privilegiato, pari a € 1.837.828,00, e pagamento della restante parte del debito erariale privilegiato, pari ad € 9.066.565,00, con degrado a chirografo a causa dell'incapienza del valore di liquidazione dell'azienda (su base *going concern*), con collocazione della parte degradata a chirografo in una classe autonoma (classe 1), per la quale era previsto un soddisfacimento migliore che per le altre classi di chirografari;
- il pagamento di chirografari (originari e degradati) in 5 anni, per un importo complessivo pari ad € 7.219.131 e con la seguente suddivisione in classi:

classe 1: Erario per la parte degradata: percentuale del 40%;

classe 2: Fornitori e altri: percentuale del 35%

classe 3: Istituti di credito (inizialmente composta da tutti gli Istituti, e poi, con successivo atto integrativo, questa classe è stata lasciata per le sole banche garantite): percentuale del 31%.

Tale proposta si basava sul progetto Industriale redatto con l'ausilio di **Deloitte & Touche**, che prevedeva la continuità aziendale piena e diretta dell'impresa, con concentrazione dell'attività nel settore *retail*, la ricalibrazione del "mix dei prodotti" da commercializzare, concentrando le vendite sui prodotti a marchio **[redacted]** rispetto ai prodotti con marchi di terzi, il controllo dei costi fissi di struttura e la riduzione degli stessi, anche mediante la riorganizzazione e l'efficientamento del personale e la sostanziale cessazione dell'attività di vendita all'ingrosso, salva la vendita di prodotti di **[redacted]**, in via comunque complementare al ramo **[redacted]**, con vendita della partecipazione in **[redacted]** S.r.l. (ossia la società in cui era stato conferito il ramo **[redacted]** in data 25.9.2017).

Il Tribunale riteneva il concordato preventivo inammissibile, considerando, in primo luogo, che la falcidia e il degrado operato nella proposta concordataria dell'Eranio violava le norme di cui agli artt. 2740 c.c., 2741 c.c., 182-ter LF. e 160, secondo comma, LF. Inoltre affermava che il fatto che i ricavi conseguiti dalla Società nell'arco del primo anno di piano essendo peggiori di quelli previsti nel Progetto Industriale, deponeva per la non fattibilità di quest'ultimo. Da ultimo rilevava la carenza della relazione ex art. 160, secondo comma LF in riferimento all'omessa valorizzazione di crediti per € 1.200.000,00 nella stima dell'azienda e all'esperibilità di azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico, in particolare, con riferimento all'operazione di conferimento del ramo d'azienda **[redacted]** nella controllata **[redacted]**.

Avverso tale provvedimento e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento **[redacted]** spa con socio unico proponeva reclamo ex art. 18 LF. Adducendo:

- 1-la legittimità della proposta alla luce dell'art. 182 ter LF;
- 2-la fattibilità del Progetto Industriale elaborato da D'Amante con l'ausilio di Deloitte & Touche;
- 3- la completezza della relazione attestativa ex art. 160, secondo comma, LF.

Il Fallimento resisteva all'impugnazione.



Il creditore istante rimaneva contumace e nel procedimento interveniva la Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia.

Prevvia discussione, il procedimento era trattenuto in decisione all'udienza del 27.6.2019.

\* \* \* \* \*

1- In ordine alla pretesa legittimità della proposta alla luce dell'art. 182-ter LF

La proposta di concordato prevede la falcidia ex art. 182-ter LF dei crediti tributari (pari a complessivi € 10.904.394), con pagamento del credito erariale nella misura di € 1.837.828,00 *“non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)”* e per la parte incapiente nella misura del 40%, ossia per € 3.626.626,00 in chirografo.

Secondo il Tribunale le norme generali da cui partire sono gli artt. 2740 c.c., 2741 cc, che impongono al proponente di destinare tutto l'attivo concordatario ai creditori secondo l'ordine delle cause di prelazione. L'art. 160, comma 2 LF viene in gioco solo in un secondo momento e in via eventuale, quando il patrimonio del debitore (presente e futuro) ovvero l'attivo concordatario ricostruito in base al piano proveniente dall'imprenditore in crisi e comprensivo dei flussi (che costituirebbero il prodotto della trasformazione dei beni esistenti al momento della proposizione della domanda di concordato) non sia capiente per i creditori privilegiati. Pertanto il debitore non può proporre ai creditori privilegiati un pagamento falcidiato quando l'attivo concordatario sia allo scopo capiente. Quindi la proposta di **Arubapec** è illegittima poiché prevede che l'intero importo dei flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività aziendale nell'arco del quinquennio del Piano non venga interamente destinato al pagamento del credito erariale con privilegio mobiliare generale, ma sia in parte rivolto al soddisfacimento dei creditori chirografari, così alterando l'ordine delle cause legittime di prelazione.

1.2-Secondo i reclamanti, invece:

-poiché il concordato con continuità aziendale rappresenta una specifica modalità di soddisfacimento dei creditori, basata (anche) sui flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa anziché sulla liquidazione del patrimonio del debitore, non ha senso interpretare l'istituto alla luce dei principi stabiliti dagli artt. 2740 e 2741 c.c.;

- il fulcro della disciplina del concordato in continuità aziendale è rappresentato dalla necessità che la prosecuzione dell'attività di impresa sia *"funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori"* (cfr. art. 186-bis, comma secondo, lett. b, L. Fall.), ciò che si realizza quando il valore di ristrutturazione è superiore al valore di liquidazione e i creditori beneficiano di tale maggior valore, senza che sia richiesto dalla legge che l'intero maggior valore derivante dalla continuità sia destinato ai creditori secondo il rigoroso ordine delle cause legittime di prelazione;

-l'unico limite alla facoltà del debitore concordatario di soddisfare solo parzialmente il credito prelatizio ai sensi degli artt. 160, comma secondo, e 182-ter LF è il miglior soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria.

1.2-Sostiene, per contro, il Fallimento reclamato che:

-anche a seguito dell'introduzione dell'art. 186 bis LF non si rinvergono una pluralità di *genus* di procedure concordatarie;

-l'art. 186 bis LF mantiene fermo quanto disposto dall'art. 160, comma 2 LF circa il divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione e perciò nel concordato con continuità non si rinviene deroga ai principi cardine della concorsualità di cui agli artt. 2740 e 2741 cc;

-nel concordato in continuità i flussi integrano per definizione quei (soli) beni su cui si realizza la garanzia generica del credito, siccome beni rinvenienti nel patrimonio dell'imprenditore destinato al soddisfacimento dei creditori;

-gli artt. 160 comma 2 e 182 ter LF non derogano a tali regole: il primo pone il divieto di alterare le cause legittime di prelazione; il secondo stabilisce condizioni e limiti della falcidiabilità dei crediti



tributari e contributivi, ma non attribuisce libertà alcuna nell'ordine di distribuzione dei flussi che l'imprenditore ipotizza di realizzare mediante la continuità aziendale;

-la *ratio* del "miglior soddisfacimento dei creditori" nel concordato in continuità è di apprestare a favore dei creditori la garanzia di non subire un pregiudizio dalla continuazione dell'attività di impresa e non di alterare i principi di cui agli artt. 2740 e 2741 cc.

1.3-La questione giuridica è spinosa e di non facile soluzione.

Alla luce delle considerazioni che seguono ritiene questa Corte di dover disattendere le conclusioni cui è giunto il Tribunale.

E' noto che l'art. 2740 cc, nel disciplinare la responsabilità patrimoniale del debitore, stabilisce che egli debba rispondere dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ed esclude limitazioni di siffatta responsabilità che non siano previste dalla legge.

L'art. 2741 cc, poi, disciplina l'eguale diritto dei creditori ad essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Si tratta, dunque, *in primis*, di valutare, se nell'ambito di un concordato con continuità aziendale diretta (qual è quello in esame, in cui non vi è una separazione tra proprietà ed impresa in quanto l'esercizio di questa viene proseguito dallo stesso imprenditore, che da quell'attività trae i flussi per la soddisfazione dei creditori), laddove è previsto il soddisfacimento dei creditori non tramite il ricavato della liquidazione del patrimonio del debitore, bensì con i flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa, tali flussi (evidentemente futuri) vadano a integrare ed eventualmente in che misura il patrimonio del debitore destinato a soddisfare i creditori.

In secondo luogo occorre rispondere alla domanda se i medesimi flussi siano o meno liberamente disponibili da parte del debitore nella distribuzione ai creditori o, invece, debba essere rigorosamente rispettato l'ordine dei privilegi.

E' evidente che le questioni sono strettamente collegate tra di loro e la risposta che si dà alla prima non può che avere riflessi anche sulla risposta da dare alla seconda, che, a ben vedere, neppure

avrebbe ragione di essere posta nell'ipotesi in cui si ritenga che tutti i flussi costituiscano beni futuri da destinarsi ai creditori ai sensi dell'art. 2740 cc, in quanto ne discenderebbe ineludibilmente l'applicazione dell'art. 2741 cc e l'obbligo di rispetto della gerarchia dei privilegi.

Ritiene, però, questa Corte che occorra imprescindibilmente partire dal disposto di cui all'art. 186 bis LF, il quale, nel disciplinare il concordato in continuità – declinato dal legislatore non “come un istituto diverso e “nuovo”, ma come semplice modalità del concordato stesso” (Cass. n. 10752 del 4.5.2018), al comma 2 lett. b), impone che venga attestato dal professionista di cui all'art. 161, comma 3 LF, che la prosecuzione dell'attività dell'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Dunque il miglior soddisfacimento dei creditori si pone come requisito di ammissibilità del concordato in continuità, come peraltro confermato anche dal fatto che l'art. 186 bis ultimo comma LF attribuisce al giudice il compito di verificare nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 173 L. Fall. che l'esercizio dell'impresa, per come ipotizzato nel piano, non risulti infine manifestamente dannoso per i creditori.

Ed è tale requisito che discrimina il concordato in continuità rispetto all'alternativa del concordato di tipo liquidatorio.

In tale senso si è d'altra parte espresso anche il giudice di legittimità, laddove ha affermato che “un'attestazione siffatta, resa da un soggetto indipendente, mira ad evitare il rischio che il debitore, magari in buona fede ma immotivatamente convinto di un futuro più roseo, chieda ai suoi creditori un'altra chance. Al professionista, a ben vedere, è dunque richiesto di compiere una duplice verifica, rispettivamente sul piano e sulla proposta: che la continuità aziendale generi valore rispetto alla liquidazione, e che, secondo la proposta concretamente presentata dal debitore, almeno parte di tale valore venga messo a disposizione dei creditori” (Cass. n. 29742 del 19.11.18, in motivazione).



E' pertanto richiesto che il piano in continuità contenga una proposta che sia migliore e più vantaggiosa rispetto all'alternativa di cessazione dell'attività d'impresa e, dunque, della liquidazione.

La previsione dell'art. 186 bis LF, dunque, nel consentire la prosecuzione dell'attività all'impresa in crisi (art. 160, comma 1 LF) risulta porsi in linea con la previsione di cui all'art. 2740, comma 2 cc, nel momento in cui consente al debitore in crisi di soddisfare i propri creditori, pur mantenendo il proprio patrimonio, sempre che ciò valga a configurare il miglior soddisfacimento dei creditori.

In tale senso va d'altra parte considerato che è propria della costruzione del concordato preventivo in continuità la facoltà di sottrarre ai creditori concorsuali tutti gli incrementi di attivo successivi alla domanda di concordato preventivo che eccedano quanto proposto in termini di soddisfacimento ai creditori medesimi.

In altre parole, nel concordato in continuità è consentito che i flussi permangano in parte nella disponibilità del debitore una volta decurtati di quanto percentualmente destinato ai creditori concordatari e ciò in funzione dell'esercizio e della prosecuzione dell'attività d'impresa, oltre che del raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario.

Resta, peraltro, da individuare quale sia il patrimonio da prendere in considerazione al fine di vagliare il requisito di cui all'art. 186 bis, comma 2 lett. b) citato.

A parere di questa Corte – che pur conosce i diversi orientamenti giurisprudenziali di merito – il patrimonio da considerare è quello esistente al momento in cui viene presentata la domanda di concordato, quale patrimonio attuale della società suscettibile di essere ceduto o aggredito esecutivamente.

Tale tesi è normativamente suffragata dagli artt. 45 e 55 LF, richiamati dall'art. 169 LF, oltre che l'art. 168, comma 1 LF, che pongono come momento di cristallizzazione del patrimonio del debitore la data di presentazione della domanda, nonché l'art. 184 LF, che, nel rendere obbligatorio il concordato per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese, attribuisce

all'omologazione del concordato preventivo (che con il relativo decreto chiude la procedura: art. 181 LF) effetto esdebitatorio rispetto alla parte di credito stralciato (circa l'efficacia remissorio-liberatoria totale ed esdebitatoria del concordato preventivo cfr. Cass. n. 3957 del 18/03/2003 e anche Cass. n. 27489 del 22/12/2006) e pone nel nulla le cause di prelazione anteriormente ottenute. Dunque è da escludersi che i flussi futuri possano essere presi in considerazione quale parametro di valutazione per l'individuazione del migliore interesse dei creditori.

E ciò anche per ragioni di ordine logico, laddove si consideri che di flussi futuri neppure si potrebbe parlare in assenza di continuità.

Il che peraltro non ha come conseguenza che il debitore concordatario possa destinare in modo del tutto discrezionale tali flussi, senza in alcun modo rispettare il disposto dell'art. 2741 cc.

Soccorre, infatti, in primo luogo, la disposizione più volte citata dell'art. 182 bis, comma 2 lett. b), di talché quei flussi devono essere destinati alla migliore soddisfazione dei creditori rispetto all'ipotesi liquidatoria. In altre parole le risorse generate dalla continuità vanno a vantaggio dei creditori quanto meno fino alla concorrenza del valore di liquidazione del patrimonio del debitore, comprensivo anche del *surplus* di un eventuale prevedibile esercizio provvisorio da parte del Curatore fallimentare.

In secondo luogo, operano le disposizioni di cui agli art. 160, comma 2 LF e, in caso di transazione fiscale, l'art. 182 ter cpc – norme *speciali* rispetto a quelle codicistiche - che, con formulazione pressoché identica, stabiliscono i limiti della falcidiabilità dei crediti privilegiati. La soddisfazione non integrale dei creditori muniti di privilegio, secondo tali norme, non può essere inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, "sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)", con le ulteriori prescrizioni dell'art. 160, comma 2 citato, che "Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di



prelazione" e dell'art. 182 ter secondo cui per il credito tributario o contributivo assistito da privilegi "la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiose rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie" o se detto credito ha natura chirografaria il trattamento non può essere differenziato da quello degli altri creditori chirografari o della classe per la quale è previsto un trattamento più favorevole.

Trattasi, a loro volta, di norme che si inseriscono nell'ambito del disposto di cui all'art. 2740, comma 2 cc ("Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge") e che fissano nell'esito della liquidazione e, dunque, sui beni suscettibili di liquidazione – con esclusione di quelli futuri, salvo che vi sia offerta del debitore in tale senso – il limite minimo di soddisfacimento dei creditori.

Il che significa che, in ipotesi di concordato in continuità, il maggior valore derivante dall'attuazione del piano concordatario, rispetto a quello dell'attivo esistente al momento della domanda di concordato e che, si ripete, costituisce il limite minimo di soddisfazione della garanzia dei creditori prelatizi, costituisce un *surplus* concordatario che può essere liberamente distribuibile dal debitore alla stregua di quella che viene comunemente definita quale finanza esterna.

Diversamente opinando, vale a dire supponendo che i flussi finanziari generati dalla continuità aziendale siano considerati dall'attestatore finanza endogena, si dovrebbe arrivare alla conclusione – fatta propria anche dal Tribunale patavino – che tale *surplus* derivante dal risanamento dell'azienda dovrebbe essere destinato ai creditori privilegiati fino al loro integrale soddisfacimento, e solo in caso di residuo ai creditori chirografari.

Con la conseguenza che, in difetto di *surplus* residuo, un concordato in continuità potrebbe essere proposto ed omologato solo in presenza di un requisito di ammissibilità non previsto normativamente, vale a dire con l'immissione da parte del proponente di finanza esterna.

O ancora, in difetto di siffatto apporto, con l'ulteriore stortura, in controtendenza rispetto al maggior favore riconosciuto dal legislatore alla soluzione concordataria della crisi d'impresa rispetto a quella fallimentare, di sbarrare la strada a un concordato in continuità che potenzialmente potrebbe essere migliorativo per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare, nella quale, invero, detti creditori privilegiati potrebbero anche rimanere incapienti.

D'altro canto va rilevato e ribadito che nel giudizio che va compiuto ai fini delle norme citate e, dunque, nel raffronto tra l'ipotesi in continuità e quella di liquidazione da parte del curatore fallimentare, non può venire in rilievo il "patrimonio futuro" del debitore, atteso che in caso di fallimento non sarebbero acquisibili alla procedura concorsuale i benefici generabili dalla prosecuzione dell'attività attraverso la procedura di concordato preventivo, se non quelli prodotti nella - limitata e finalizzata alla liquidazione - prosecuzione dell'attività economica in sede di esercizio provvisorio.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di poter giungere alla conclusione che nel concordato in continuità è astrattamente possibile la falcidia dei creditori privilegiati, anche di quelli aventi un privilegio generale. Occorre, però, a tal fine, che venga allegata dal proponente un'attestazione che fornisca un giudizio che sia quantomeno di equivalenza tra la provvista concordataria (vale a dire dell'attivo destinato al pagamento dei creditori con privilegio generale) e il risultato di una liquidazione fallimentare mediante la vendita a terzi dell'azienda in esercizio, sommato del valore dei beni eventualmente destinati alla cessione (in quanto non strumentali alla prosecuzione dell'attività aziendale).

Il che è avvenuto nel concordato preventivo proposto da **[REDACTED]**, il quale è peraltro inammissibile per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre e che risultano assorbenti rispetto agli ulteriori motivi di doglianza sollevati da parte reclamante e delle ulteriori contestazioni mosse dal Fallimento costituito.